

SCHEDA INFORMATIVA

Biotopi – Responsabilità in caso di incidenti

I proprietari di biotopi e laghetti da giardino sono tenuti ad adottare le necessarie misure tecniche per la prevenzione degli infortuni. Se nelle vicinanze vivono bambini piccoli che possono accedere al fondo, occorre adottare misure costruttive, pena l'applicazione della severa responsabilità del proprietario dell'opera.

Si raccomandano i seguenti mezzi tecnici:

- **Recinzione da giardino** con un'altezza di 1 m fino a 1.5 m dotata di dispositivo di protezione per bambini
- **Griglia**, al massimo 10 cm al di sotto della superficie dell'acqua
- **Zona di acque basse**, larga almeno 1 metro al bordo del biotopo
- **Lastre o pietre** perimetrali, per evitare il rischio di scivolamento

Responsabilità del proprietario dell'opera

La responsabilità del proprietario dell'opera è rigorosa. Non presuppone alcuna colpevolezza. Il proprietario è obbligato a fare in modo che un biotopo umido o un laghetto da giardino sia «a prova di bambino»? Sì, dice Tribunale federale. I biotopi non sono pensati per i bambini, sono però considerati un'«attraente fonte di pericolo». Se quindi nelle vicinanze vivono bambini piccoli che possono accedere al fondo, il proprietario è tenuto ad adottare le misure costruttive necessarie per proteggerli. Tanto più che la spesa per mettere in sicurezza i biotopi generalmente non è particolarmente elevata. Una documentazione pratica sul tema può essere scaricata dal sito web dell'Ufficio prevenzione infortuni (<https://www.bfu.ch/it/consulenza/prevenzione-infortuni/casa/edifici/acque-minori/acque-minori>).

E i genitori?

Ai sensi dell'art. 333 CC i genitori sono tenuti a vigilare sui propri figli. La vigilanza va adeguata all'età, al grado di sviluppo e al carattere del bambino. Tuttavia, di norma una sorveglianza costante non è possibile. Ecco perché, in caso d'incidente, il proprietario di un biotopo non può obiettare semplicemente che i genitori avrebbero dovuto stare più attenti al bambino.

I genitori di bambini piccoli in pericolo possono pretendere misure di protezione dal proprietario del biotopo o del laghetto da giardino. Tale diritto risulta dall'art. 59 CO: «Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui,

può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.» Se il proprietario non è disposto ad adottare misure costruttive per la protezione dei bambini, i genitori possono rivolgersi al giudice. In tal caso è tuttavia consigliabile richiedere l'assistenza di un avvocato.

Beobachter
EDITION

Il contenuto di questi consigli è stato concesso in licenza a RaiffeisenCasa per la pubblicazione online. © 2021 Beobachter-Edition, Zürich